

senza perdita o indebito lucro per il creditore cedente.
La necessita' della variazione del tasso dovra' esse-
re riconosciuta dal Capo del Governo.....

3°) il Decreto di S. E. il Capo del Governo, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1932,
richiamando quanto disposto con l'art. 1 del
R.D.L. 31 dicembre 1931 N° 1691, stabiliva il saggio
suddetto, per l'anno 1932, nella misura del 7.25%.

In tale stato di cose e intervenuto il R.D.L.
22 ottobre 1932, che fissa al 6.50% il saggio d'inte-
resse da adottarsi dallo Stato nella determinazione
delle annualita' relative a qualsiasi contributo
Statale.

Tale Regio Decreto Legge stabilisce:

a) che il tasso anzidetto e le eventuali pre-
viste successive variazioni, sono applicabili per
la determinazione delle annualita' che vengono
liquidate dopo l'entrata in vigore del Decreto
Stesso, o, rispettivamente dopo l'entrata in vigore di
successivi decreti di modifica;

b) che restano ferme le misure di tutte le an-
nualita' liquidate in precedenza, e continueranno
ad avere vigore le clausole e le condizioni conte-
nute in atti gia' stipulati ed approvati, anche
se non conformi al Decreto Stesso;